
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Responsabilità medica: riparto degli oneri probatori e presupposti per ottenere dal giudice l'ordine di esibizione della cartella clinica

Posto che nei casi di responsabilità medica l'attore deve provare non solo il contatto sociale, ma anche l'aggravamento della situazione patologica, ovvero l'insorgenza di nuove patologie, ed il nesso causale tra queste e l'azione o l'omissione dei sanitari (restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile), va confermato il principio per cui incombe in capo all'attore l'onere di chiedere copia della cartella prima dello spirare dei termini istruttori, solo in tal caso, avendo ottenuto un ingiustificato rifiuto, potendo ottenere dal giudice un ordine di esibizione.

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 8.6.2016, n. 11644

...omissis...

Ritiene il Giudice che la domanda attorea non possa essere accolta.

Invero, l'attore non ha provato i fatti posti a fondamento della propria pretesa; in particolare, si è limitato unicamente a produrre copia del foglio della terapia da seguire rilasciato in data 14 dicembre 2010 ed una CTP che, per se sola, non costituisce elemento di prova.

In particolare, l'attore si duole della mancata acquisizione di ufficio della cartella clinica, non dimostrando, peraltro, di essersi attivato per la relativa produzione, fondando le proprie pretese su una hhhhhP che necessariamente richiama detta cartella, il cui esame sarebbe stato necessario per valutare la rilevanza delle richieste istruttorie, non senza considerare che detta consulenza riporta anche le risultanze della perizia espletata per conto del PM, alla stregua delle quali è stata richiesta al GIP l'archiviazione del procedimento penale a suo tempo promosso nei confronti della struttura sanitaria convenuta.

Invero, nei casi di responsabilità medica l'attore deve provare non solo il contatto sociale, ma anche l'aggravamento della situazione patologica, ovvero l'insorgenza di nuove patologie, ed il nesso causale tra queste e l'azione o l'omissione dei sanitari restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile (cfr. ex plurimis Cassazione n. 5590 del 2015, anche sull'onere incombente in capo all'attore di chiedere copia della cartella prima dello spirare dei termini istruttori, solo in tal caso, avendo ottenuto un ingiustificato rifiuto, potendo ottenere dal giudice un ordine di esibizione).

Ciò premesso, nel caso di specie l'attore non risulta adempito all'onere probatorio incombente a suo carico, e la domanda non può pertanto essere accolta.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.